



UFFICIO REGISTRO IMPRESE

GUIDA

ATTIVITA' DI MEDIATORE MARITTIMO

AGGIORNATA AL GEN 2018

INDICE

AVVERTENZE GENERALI.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
DEFINIZIONE.....	5
REQUISITI.....	6
CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.....	8
SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA SCIA.....	9
ALLEGATI DELLA SCIA.....	11
SANZIONI.....	12
RICORSI.....	13
TESSERINO.....	14
IMPRESE ESTERE.....	15
VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI	16
MODIFICHE E/O CESSAZIONI.....	17
PERSONE FISICHE CHE CESSANO L'ATTIVITA'.....	18

AVVERTENZE GENERALI

Con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011 è stato definitivamente soppresso il Ruolo Interprovinciale dei mediatori marittimi, relativamente alla sezione ordinaria: pertanto dal 13 maggio 2012 l'inizio dell'attività di Mediazione Marittima deve essere dichiarata all'ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l'attività utilizzando l'apposita modulistica (SEZIONE SCIA del modello MEDIATORI MARITTIMI) da inviare telematicamente insieme alla Comunicazione Unica. L'attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA.

Nella sezione REQUISITI del modello MEDIATORI MARITTIMI dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del T.U. 445/2000 (autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio) i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività.

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse al momento della dichiarazione di inizio attività al REA.

Inoltre, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività deve essere nominato almeno un soggetto (amministratore o preposto) in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività. Non è previsto da disposizioni di legge che il preposto eserciti la professione solo presso una unità locale o per conto di una sola impresa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 12.3.1968, n. 468

D.P.R. 4.1.1973, N. 66

D.M. 10.12.1968

D.Lgs. 59/2010

D.M. 26/10/2011

D.lgs 147/2012

DEFINIZIONE

E' mediatore marittimo colui che svolge la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

E' inoltre mediatore marittimo abilitato ad esercitare i pubblici uffici chi ha l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi. Il suddetto mediatore marittimo è iscritto nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi (art. 6 della legge 478/1968) in quanto per tale sezione continua a sussistere il ruolo.

L'attività di mediazione marittima è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima agente di affari in mediazione.

REQUISITI

I requisiti devono essere posseduti dal Titolare quando l'attività di mediatore marittimo viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l'attività viene svolta da Società, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa. (i requisiti morali devono essere posseduti da tutti gli amministratori).

I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di mediazione marittima per conto dell'impresa individuale o della società.

Morali:

- non aver subito condanne per i seguenti delitti: per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'economia pubblica, contro l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per l'esercizio abusivo delle attività di mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Professionali:

A) Avere conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado e avere superato l'esame previsto dall'art . 9 della legge 478/1968

(L'esame continua a svolgersi presso le Camere di Commercio ove era istituito il ruolo interprovinciale)

oppure:

B) di essere iscritto nell'apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l'attività)

oppure:

C) di essere stato iscritto nel soppresso Ruolo dei Mediatori Marittimi (termine di validità **illimitato**)

CAUZIONE

Per svolgere l'attività di mediazione marittima è inoltre necessario provvedere ad effettuare un deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 478/1968.

La cauzione, di euro **258,23**, è posta a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.

- La cauzione potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo intestati all'impresa o al portatore. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Le cauzioni in denaro o titoli devono essere depositate presso la Banca D'Italia- sezione Tesoreria Provinciale dello Stato

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'attività di mediazione marittima è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima agente di affari in mediazione.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA SCIA

(il modello deve essere presentato per via telematica al Registro delle Imprese competente in base al luogo di esercizio dell'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica)

- Il Titolare di Impresa Individuale e tutti i Legali Rappresentanti di società che iniziano l'attività di Mediatore marittimo devono presentare il modello MEDIATORI MARITTIMI sezione SCIA sottoscritto digitalmente (dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore della società) all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l'attività utilizzando la procedura della Comunicazione Unica;
- I preposti e tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa devono compilare la sezione REQUISITI;
- Le Persone Fisiche in possesso dei requisiti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiedono entro 90 giorni, a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA per mantenere i requisiti già acquisiti in precedenza, tramite la compilazione della sezione ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE A REGIME del modello MEDIATORI MARITTIMI

INIZIO DELL'ATTIVITA' nella sola UL

Nel caso di svolgimento dell'attività di mediazione marittima, con primo avvio dell'attività presso l'unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede, devono essere contestualmente segnalati sia i requisiti morali e professionali (alla CCIAA competente per la sede legale) sia i requisiti dei preposti morali e professionali alle singole localizzazioni (alla CCIAA competente per la localizzazione) tramite la presentazione di due pratiche: una alla CCIAA competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività da parte dell'impresa, una seconda alla CCIAA competente per l'unità locale. Inoltre anche se l'attività non viene svolta presso la sede legale, l'attività è stata comunque iniziata dall'impresa e va quindi denunciata, come attività prevalente dell'impresa, alla CCIAA competente per la sede medesima.

Pertanto :

1. Alla CCIAA competente per la sede dovrà essere presentato il modello mediatore marittimo compilando la sezione "s.c.i.a.", barrando la casella relativa al deposito cauzionale e allegarne copia e la sezione "requisiti o modello intercalare "requisiti" per indicare i requisiti morali e professionali di ciascun soggetto obbligato.
2. Alla CCIAA competente per l'unità locale dovrà essere presentato il modello mediatore marittimo, compilando la sezione "s.c.i.a." e la sezione "requisiti" (eventuale) solo nel caso in cui i requisiti del preposto non siano già stati dichiarati presso la sede legale (caso in cui il preposto si identifichi con un legale rappresentante dell'impresa

ALLEGATI DELLA SCIA

- copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria comprovante il deposito cauzionale di euro 258,23 o copia dell'avvenuto deposito della cauzione in denaro o in titoli di stato presso la Banca D'Italia- sezione Tesoreria Provinciale dello Stato
- nel caso in cui il file dei requisiti contenga dichiarazione degli interessati non firmati digitalmente (esempio procuratore, istitutore, dipendente) è necessario allegare la SCIA con firma autografa del dichiarante e documento di identità scansionati.

SANZIONI

- l'esercizio dell'attività di mediatore marittimo senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale
- Le modifiche/cessazioni inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate con il modello MEDIATORI MARITTIMI sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento sono soggetti a sanzione REA.

RICORSI

Avverso i provvedimenti inibitori riguardanti l'attività di mediazione marittima è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali presso il TAR competente per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

TESSERINO

L'ufficio del Registro delle Imprese rilascia, la tessera personale di riconoscimento con la qualifica di mediatore marittimo.

In caso di cessazione dell'attività la tessera personale di riconoscimento deve essere restituita.

Se la tessera personale di riconoscimento viene smarrita deve essere presentata al Registro delle Imprese la copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità competenti.

Per il rilascio del tesserino occorrono n. 2 foto formato tessera, il pagamento dell'imposta di bollo virtuale da € 16,00 e il pagamento di diritto di segreteria di € 25,00.

IMPRESE ESTERE

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell'Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell'attività nel proprio Paese, possono iniziare l'attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).

Per quanto riguarda il requisito della cauzione, si considera posseduto se l'impresa risulta coperta da garanzia equivalente o comparabile.

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l'attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l'impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni due anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l'attività per conto dell'impresa individuale o della società.

Anche per le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA, almeno una volta ogni due anni dalla data dell'iscrizione, viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti.

Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

MODIFICHE E/O CESSAZIONI

Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello MEDIATORI MARITTIMI alla sezione MODIFICHE in caso variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all'attività dell'impresa (amministratori, soci partecipanti di società di persone e società di capitali, preposti etc.) per le quali deve essere compilata la sezione REQUISITI se trattasi di nuova nomina.

Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell'attività da parte dell'impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di mediazione marittima, vedi le istruzioni dell'inizio attività e le avvertenze generali).

I soggetti legittimati alla presentazione delle modifiche e/o cessazione sono quelli indicati nell'apposito paragrafo "soggetti legittimati alla presentazione della SCIA".

Le modifiche/cessazione devono essere comunicate all'ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell'attività l'impresa deve richiedere all'ufficio del registro delle imprese la librazione della cauzione , tramite la compilazione della sezione " MODIFICHE" del modello "MEDIATORI MARITTIMI" – Riquadro " svincolo della cauzione".

Le scritture contabili previste dall'art. 20 del D.P.R. 66/1973 devono altresì essere depositate presso l'ufficio del registro delle imprese in cui è iscritto il mediatore.

PERSONE FISICHE CHE CESSANO L'ATTIVITÀ

I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa al fine di mantenere i propri requisiti richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA tramite la presentazione telematica del modello MEDIATORI MARITTIMI sezione ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME). Tale richiesta comporta la cancellazione del soggetto dalla posizione dell'impresa .